

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI REGGIO CALABRIA GRUPPO FAMIGLIA

Osservatorio di Roma

Città Roma(*cfr. documento del gruppo Famiglia e ADR*).

Referenti Presidente Franca Mangano e Avv. Paola Moreschini

Email franca.magano@ggiustizia.it lawfirm@paolamoreschini.com

GRIGLIA DI LAVORO

1. a)Mediazione Familiare – b) Negoziazione Assistita

Applicazione degli istituti

Per quanto riguarda la mediazione familiare il COA di Roma ha aperto il 3/6/2019 all'interno del Tribunale uno sportello informativo e dal 16/9/2019 sarà operativo uno spazio in Tribunale per lo svolgimento degli incontri di mediazione familiare.

L'Avvocatura vede favorevolmente il diffondersi della mediazione familiare.

Per quanto riguarda la negoziazione assistita i dati indicano un aumento degli accordi (*cfr. documento del gruppo Famiglia e ADR*).

L'Avvocatura è aperta all'utilizzo di questo strumento in materia di famiglia ma spesso c'è timore per l'assunzione delle responsabilità, specie a fronte di una non perfetta conoscenza dell'istituto.

Sottoscrizione Protocolli in materia e loro monitoraggio

E' in via di revisione il Protocollo sulle spese extra assegno di mantenimento dei figli (*cfr. l'allegato al documento del gruppo Famiglia e ADR*).

E' in corso di prima elaborazione un Protocollo per la liquidazione delle spese in caso di patrocinio a spese dello Stato (*cfr. documento del gruppo Famiglia e ADR*).

Possibili proposte emerse dall'applicazione

Sono da promuovere le attività di monitoraggio che possano fornire dati utili.

Sono da promuovere tutte le attività che rendano accessibili a tutti gli interessati le informazioni per garantire un corretto accesso alla giustizia intesa come giustizia plurale e perciò comprendente sia gli strumenti giudiziali che le ADR.

1.1 Negoziazione assistita

Il ruolo dell'avvocato

(*cfr. documento del gruppo Famiglia e ADR*).

Il ruolo del PM

(*cfr. documento del gruppo Famiglia e ADR*).

Modalità e criticità di trasmissione dell'accordo di negoziazione assistita all'ufficiale di stato civile

Si rileva un ritardo eccessivo (di molti mesi) da parte dell'Ufficio anagrafe del Comune di Roma. Si ritiene opportuno utilizzare il modulo per la trasmissione dell'accordo di NA che è scaricabile dal sito del CNF che deve essere firmato da entrambi i procuratori.

E' opportuno scrivere nell'accordo quale sarà quello tra i due avvocati che anche per conto dell'altro provvederà alla trasmissione dell'accordo via PEC.

Accordi di negoziazione assistita e conservazione presso i Tribunali e/o Procure

La procura presso il Tribunale di Roma richiede il deposito di 3 originali dell'accordo uno dei quali resta conservato presso l'ufficio della Procura mentre gli altri due vengono restituiti a ciascuna parte dopo l'apposizione dell'autorizzazione o visto del PM.

I procedimenti sono annotati su un registro che tiene il cancelliere della Procura con progressivo numero identificativo.

Documentazione da allegare al fascicolo della negoziazione assistita

La Procura di Roma richiede obbligatoriamente il deposito delle denunce dei redditi degli ultimi 3 anni. In mancanza di reddito dichiarato va depositata la dichiarazione sostitutiva.

In presenza di figli maggiorenni, autosufficienti ma ancora conviventi si richiede il deposito di una dichiarazione dei genitori, in autocertificazione, che i figli conoscono e accettano il contenuto dell'accordo.

Apposizione della formula esecutiva all'accordo di negoziazione assistita

Non occorre l'apposizione della formula esecutiva perché ha il valore della scrittura privata autenticata dal pubblico ufficiale. Si trascrive nel precetto ex art. 480 comma 2 cpc.

In caso di modifica dell'accordo di negoziazione assistita quale procedimento applicare

Per la modifica si utilizza qualsiasi procedimento scelto dalle parti.

Se dopo una negoziazione assistita si introduce un procedimento giudiziale per la modifica delle condizioni si pone il problema della riservatezza, sia dei documenti esaminati sia delle trattative alle quali hanno partecipato i legali che hanno assistito le parti nella negoziazione assistita (*cf. documento del gruppo Famiglia e ADR*).

1.2 Mediazione familiare

Invio in mediazione familiare a cura di chi

Salvo che non sia stata la parte interessata ad accedere alla mediazione familiare prima oppure durante il procedimento può presentarsi il caso dell'invito da parte dell'avvocato, da parte del giudice o da parte del CTU.

Il Tribunale di Roma -su suggerimento dell'Osservatorio sulla giustizia civile- da molti anni ha deciso di inserire nel decreto di fissazione dell'udienza presidenziale l'invito alle parti ad accedere alla mediazione familiare e, da ultimo (maggio 2018), ha arricchito tale previsione con l'avviso che all'udienza presidenziale o, comunque, alla prima udienza di comparizione personale delle parti, il presidente/giudice delegato chiederà conto alle parti del loro accesso alla mediazione, pur senza violare la segretezza delle informazioni e dei contenuti eventualmente esposti in mediazione, ma soltanto per avere contezza dell'avvio/non avvio di una procedura preliminare di mediazione familiare.

Come avviene l'invio in mediazione familiare

Garanzia di buona riuscita del procedimento di mediazione, che per sua natura è volontario, è il carattere della volontarietà. Nonostante ciò ci sono stati dei provvedimenti contenenti un ordine da parte del giudice di esperire la mediazione familiare.

Invio ad organismi privati o pubblici

I giudici a Roma non ritengono di poter inviare le parti ad organismi privati e pertanto non hanno alcun elenco di organismi privati e per la stessa ragione non sono favorevoli ad utilizzare lo strumento della coordinazione genitoriale.

Accordo di mediazione: come viene usato nel processo

Poiché la mediazione familiare non è alternativa al processo, l'accordo di separazione raggiunto in mediazione può essere portato in Tribunale per l'omologazione oppure può essere trasfuso in un accordo di negoziazione assistita.

Responso di mediazione: utilizzabilità e contenuto

Il memorandum redatto dagli utenti al termine del percorso di mediazione non ha valore se non viene trasfuso in una separazione consensuale, in una negoziazione assistita oppure, se era già iniziato un procedimento giudiziale, in una istanza congiunta per la trasformazione della separazione giudiziale in consensuale.

2.- P.S.S. (Protocolli e Linee Guida)

E' stato avviato un Tavolo tra il COA e la Sezione Famiglia e per i Minorenni della Corte di Appello di Roma per la redazione di un Protocollo relativo a tutte le cause (famiglia e minorile) trattate in grado di appello, con l'intesa che, una volta sottoscritto, si darà corso ad analogo lavoro presso la sezione I civile (famiglia) del Tribunale di Roma e presso gli altri Tribunali del distretto, in modo da ottenere protocolli uniformi, coinvolgendo gli Osservatori.

(cfr. documento del gruppo Famiglia e ADR).

Criteri di quantificazione degli onorari: DM 55/2014

(cfr. documento del gruppo Famiglia e ADR).

Adesione alla bozza di protocollo CNF?

(cfr. documento del gruppo Famiglia e ADR).

Quantificazione percentuale spese generali

15%. In assenza di espressa quantificazione ('come per legge') l'ufficio competente rifiuta la liquidazione della voce di spesa.

Linee guida e protocolli sull'indennità da riconoscere al Curatore speciale, agli ADS, ai Tutori

Il progetto, proprio perché comprensivo di tutti i giudizi del settore Famiglia e Minori, vuole ricomprendere anche queste voci.

(cfr. documento del gruppo Famiglia e ADR).

Contestualità della sentenza e del provvedimento di liquidazione

La contestualità è condizionata: 1) dalla tempestività della richiesta; 2) dalla verifica del rispetto dell'art. 79 comma 1 lett. d) e comma 3 in ordine alla verifica aggiornata delle condizioni di ammissibilità. Da ciò consegue che la contestualità è di regola rispettata nei giudizi che non richiedono istruttoria e che si concludono in una o due udienze (per es. giudizi in tema di impugnativa il rigetto delle Commissioni territoriali delle comande di protezione internazionale). Nei giudizi di famiglia la contestualità è l'eccezione, financo nelle consensuali o nei divorzi congiunti, poiché l'istanza di liquidazione è depositata successivamente all'omologa o alla sentenza di divorzio. Inoltre, per i giudizi di famiglia contenziosi che si protraggono per più anni successivamente all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, va segnalata la prassi virtuosa seguita dal Tribunale di Roma dalla fine del 2017, che, nel caso di istanza di liquidazione depositata molto tempo dopo il provvedimento di ammissione, richiede il deposito di una autodichiarazione, in

difetto di documentazione aggiornata (reddituale, stato di famiglia ecc.). Analoga richiesta è contenuta nel decreto di citazione a giudizio della Sezione di minorile pena di appello ed è allo studio l'ipotesi di anticiparne la richiesta anche per i giudizi civili al momento della fissazione dell'udienza di discussione che, solitamente, esaurisce il giudizio di appello.

Eventuali provvedimenti nel caso di deposito tardivo dell'istanza di liquidazione

L'art. 83, comma 3 bis NON ha introdotto una ipotesi di decadenza. L'istanza è esaminata per la liquidazione, salvo la valutazione di aggiornamento della documentazione come sopra chiarito.

SESSIONE POMERIDIANA

3. Ascolto del minore nel processo di famiglia

Modalità di ascolto con o senza professionista specializzato

I casi di ascolto sono in aumento ma non ci sono le strutture idonee. In grado di appello sono più rari.

Luoghi previsti per l'ascolto del minore

La stanza con lo specchio c'è ma è adibita ad altre funzioni in Tribunale. In Corte di Appello, l'aula di udienza della Sezione Persona, Famiglia e per i Minorenni è dotata di uno schermo che consente di trasmettere alla camera di consiglio, dove si raccolgono i difensori e le parti, l'ascolto del minore condotto dalla Corte esclusivamente con la presenza del cancelliere. Tuttavia, il personale specializzato per il funzionamento di tale dispositivo non è sempre disponibile.

Come organizzare l'Ascolto del minore: durante l'udienza ordinaria, fissare udienza straordinaria

Sono solitamente fissate udienze pomeridiane con l'accoglienza da parte di un assistente sociale che intrattiene i minori prima dell'ascolto per sottrarli alle pressioni dei genitori. Durante l'ascolto il giudice è affiancato da uno psicologo dello Spazio Minori del Tribunale. Dal 2017 è stato approvato un protocollo che regola la procedura dell'ascolto con la partecipazione dello Spazio famiglia (*cf. Protocollo allegato*)

Partecipazione dei legali all'ascolto del minore

I legali non presenziano all'ascolto e con il loro consenso il giudice dà atto a verbale del loro allontanamento dall'aula, solo dopo che il giudice li ha informati del tenore delle domande e dell'oggetto della conversazione con il minore, raccogliendo da loro suggerimenti in ordine alle questioni da porre. Ugualmente alla fine dell'ascolto i legali entrano nell'aula e concludono l'udienza, prima che il verbale venga depositato anche con le osservazioni dello psicologo. Prassi del Tribunale (*cf. Protocollo allegato*) non ancora estesa alla sezione specializzata della Corte di appello, che pure dispone di uno Spazio Famiglia.

Ruolo dei servizi sociali e neuropsichiatria infantile

Molto frequente nei giudici minorili l'ascolto indiretto dei minori da parte dei servizi e dei centri specializzati ai quali questo incombenza è delegato (per es. Centro Fregosi).

Rinnovo dell'ascolto delle parti e del minore da parte del G.I.

Generalmente si evita di ripetere l'ascolto nell'ambito dello stesso giudizio anche se in fasi diverse, avendo cura di preservare il minore da forme di 'accanimento' processuale: per tale motivo sono

meno frequenti gli ascolti in grado di appello. Di regola, il minore viene ascoltato dal GI piuttosto che dal Presidente (anche per non dilatare i tempi dell'udienza presidenziale, data la necessità di una udienza ad hoc per l'ascolto), mentre l'ascolto delle parti (sempre svolto in presidenziale) non è sempre reiterato in istruttoria. Si segnalano, tuttavia, alcuni casi nei quali la Corte di Cassazione ha restituito gli atti al giudice di appello sollecitando l'ascolto (non disposto all'epoca per l'età infradodicenne del minore) o il nuovo ascolto, in ragione del tempo intercorso, con indicazione, in alternativa, di un ascolto indiretto in CTU.

Art. 23 lett. b, del Reg. CE n. 2201/03 (non riconoscimento sentenza straniera)

Nessun caso registrato

Ascolto del minore all'interno del processo – utilizzabilità dell'ascolto -

Per limitare la reiterazione dell'ascolto del minore si vanno sperimentando prassi di coordinamento anche tra uffici diversi (provvedimento del Tribunale di Roma che, con l'assenso delle parti, essendo in corso un giudizio penale per sospetto abuso del figlio minore, il CTU nominato nel giudizio civile ha assistito all'incidente probatorio, utilizzandolo nel giudizio civile di separazione).

Ascolto delle parti nel corso dell'udienza Presidenziale

Nei giudizi di separazione le parti compaiono personalmente davanti al presidente uno per volta con l'assistenza del difensore, salvo poi rientrare insieme per il tentativo di conciliazione. Nei giudizi di divorzio compaiono insieme con l'assistenza dei difensori. Analogamente nei giudizi di affidamento dei figli minorenni di coppie non coniugate davanti al giudice delegato dal collegio.